

Procedure di licenziamento collettivo

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. "Legge Fornero") ha modificato e abrogato in modo sostanziale la normativa inerente alla procedura di mobilità.

Dalla sua entrata in vigore, è stato eliminato il riferimento alla "procedura di mobilità" sostituito da "procedura di licenziamento collettivo" e l'espressione "collocare in mobilità" modificata in "licenziare".

A decorrere dal 01/01/2017, l'art. 2 comma 71 della L.92/12 ha introdotto sostanziali modifiche poiché ha abrogato diverse disposizioni previste dalla L. 223/91 ed, in particolare, gli artt. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'Impiego), 7 (Indennità di mobilità), 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilità) e 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità).

Con riferimento alla L.223/91 sono invece rimasti in vigore l'art. 4, i commi da 1 a 3 dell'art. 5 e l'art. 24, disposizioni che si riferiscono all'attivazione e conclusione delle procedure di licenziamento collettivo.

Poiché l'iscrizione nella lista decorre dal giorno successivo a quello del licenziamento, è possibile iscrivere nella lista di mobilità solo i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di procedure di licenziamento collettivo **entro il 30/12/2016**.

A questi lavoratori, se in possesso dei requisiti soggettivi, l'INPS corrisponderà ancora l'indennità di mobilità o la disoccupazione speciale edile fino al loro esaurimento.

Gli sgravi contributivi spettano invece ai datori di lavoro solo per le assunzioni con data fino al 31 dicembre 2016.

Con circolare n. 137 del 12/12/12, l'INPS ha fornito specifiche indicazioni riguardo al riconoscimento degli incentivi spettanti nei casi di assunzione, trasformazione o proroga effettuati fino al 31 dicembre 2016.

I lavoratori, licenziati a seguito di procedure di licenziamento collettivo il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare a partire dal 31/12/2016 non possono essere iscritti nella citata lista.

Agli stessi non potranno essere erogate le indennità sopra richiamate, ma beneficeranno, in base alla sussistenza di specifici requisiti, esclusivamente della NASpl (*Nuova assicurazione sociale per l'Impiego*).

Con riferimento all'art. 4, in mancanza di un regime transitorio o di disposizioni o indicazioni ministeriali, si ritiene che la comunicazione di apertura della procedura, nonché la fase sindacale e quella amministrativa debbano comunque essere attuate con le modalità sinora previste e che si illustrano sinteticamente:

- a) La procedura inizia, con l'adempimento di informare sia le rappresentanze sindacali aziendali sia le associazioni di categoria, ovvero, mancando le prime, solo quelle aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- b) Una copia della nota contenente l'informativa agli organismi sindacali deve essere inviata anche all'**Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (A.R.I.F.L.)**, ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia a ricevere tale informativa, se la procedura interessa una o più unità produttive dislocate nel territorio lombardo ad effettuare l'esame congiunto della situazione aziendale (in caso di mancato accordo tra le Parti).

Se la procedura di licenziamento collettivo dovesse investire unità produttive ubicate in più Regioni, l'avvio di procedura dovrà essere comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- c) Conclusa la consultazione sindacale, qualunque sia stato l'esito, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'A.R.I.F.L. (o al citato Ministero se la procedura investe unità produttive, ubicate in più Regioni).

Ove non sia stato raggiunto l'accordo, l'Agenzia (o il Ministero) convoca le parti per un ulteriore esame della situazione.

La fase amministrativa può concludersi con accordo o con mancato accordo in sede pubblica.

A decorrere dal 01/07/2017, tutte le comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 c. 2 della L. 223/1991, e tutte le comunicazioni di esito della fase sindacale di cui al successivo

art. 4 c. 6 della citata Legge, riferite a procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, dovranno essere trasmesse ad A.R.I.F.L. tramite l'applicativo informatico "**VertenzeOnLine**".

Per ulteriori informazioni/chiarimenti si rimanda all'Allegato B "*Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di Esame Congiunto relative ai Licenziamenti Collettivi*" del decreto del Direttore Generale di A.R.I.F.L. n. 71 del 4 maggio 2017.

Esperita la procedura di licenziamento collettivo il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati e le modalità di applicazione dei criteri di scelta devono essere comunicati per iscritto **esclusivamente all'Amministrazione Provinciale** del territorio in cui è situata l'unità produttiva interessata alla procedura di licenziamento collettivo.

Se i lavoratori fanno capo ad unità produttive dislocate in più province del territorio regionale, le comunicazioni devono essere inviate da parte del datore di lavoro ad ogni Amministrazione Provinciale interessata.

Le Province/l'AFOL della Città Metropolitana di Milano continueranno pertanto a ricevere le comunicazioni previste dall'art. 4 comma 9 L.223/91 dai datori di lavoro coinvolti nelle procedure di licenziamento collettivo che prevedono la cessazione dei rapporti di lavoro a partire dal 31 dicembre 2016.

Non dovendo più provvedere, per i suddetti licenziamenti, alle verifiche documentali ai fini della compilazione della lista, tali Enti diventano depositari delle citate comunicazioni prodotte dai datori di lavoro e si limitano a conservare tali documenti al fine di evadere eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei lavoratori o ad esibire la documentazione qualora un Giudice dovesse richiederla.

Le comunicazioni di cui all'art. 4 co. 9 L.223/91 NON devono essere inviate - neanche per conoscenza - alla Regione Lombardia e all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro.

Modulistica e documentazione necessaria ai fini della comunicazione di cui all'art. 4 co. 9 L.223/91

La modulistica sotto specificata deve essere compilata da parte del datore di lavoro ed inviata, in una sola copia, alle Amministrazioni provinciali competenti. La modulistica è disponibile oltre che sul sito di Regione Lombardia anche sui siti istituzionali delle Province e della Città Metropolitana di Milano.

Il datore di lavoro deve utilizzare lo **schema di modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che contiene:

1. Il possesso del requisito occupazionale di cui all'art.1, comma 1, della L.223/91 nel semestre antecedente l'avvio della procedura (più di 15 dipendenti);
2. l'indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.5, comma 1, della L.223/91 (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive ed organizzative ecc.) ad eccezione della causale "cessazione di attività";
3. nel licenziare i lavoratori è stato garantito il rispetto dell'art. 6 comma 5 bis della L.236/93 (Tale dichiarazione dovrà essere prodotta **esclusivamente in caso di mancato accordo** tra le parti per la causale "riduzione di personale").

Contestualmente alla dichiarazione, devono essere trasmessi da parte del datore di lavoro i seguenti documenti:

**Provincia di Monza e della
Brianza**

Settore Risorse e Servizi di Area Vasta - Servizio Lavoro
Via Grigna 13 - 20900 Monza
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Provincia di Pavia
Piazza Italia 5 - 27100 Pavia

Servizi per l'Impiego
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura,
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali
Corso XXV Aprile 22 - 23100 Sondrio
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Varese Settore Lavoro - Unità Operativa Ammortizzatori sociali
Via Valverde 2 - 2100 VARESE

Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare gli uffici regionali ai seguenti recapiti:

Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro (A.R.I.F.L.)

Giuliano Spreafico - tel. 02/66743230
giuliano.spreafico@arifl.it

Chiara Casella – tel. 02/66743210
chiara.casella@arifl.it

Mirella Berardi - tel. 02/66743251
mirella.berardi@arifl.it

D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro

Giuseppina de Stefano - tel. 02/67653410
giuseppina_de_stefano@regione.lombardia.it

Giorgio Caldini - tel. 02/67652306
giorgio_caldini@regione.lombardia.it

Gabriella Ponzoni - tel. 02/67653099
gabriella_ponzoni@regione.lombardia.it